

COPIA

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34	OGGETTO	TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2014.
Data 28/07/2014		

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nelle sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GNACCOLINI MATTEO - SINDACO	Si	==	CHIARETTI ENRICO	Si	==
CASADEI LUIGINO	Si	==	MERLI IRENE	Si	==
CALESINI JESSICA	Si	==	MORRI VALERIA	Si	==
BACCHINI ROBERTO	Si	==			
PINTUS MAURO	Si	==			
ARDUINI FABIO	Si	==			
BRUSCOLI VALENTINA	Si	==			
				10	0

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N.10
Assenti N. 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori :

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di sindaco-Assiste il Segretario Comunale MINARDI MARA;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :

La seduta è pubblica

Deliberazione C.C. n. 34 del 28/07/2014

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

VISTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (Articolo successivamente modificato con D.M. 06/03/2014 relativamente alle aliquote massime applicabili).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTE le modifiche intercorse con il successivo D.L. n. 16 del 06/03/2014 che ha apportato variazioni alla componente TASI;

VISTA, in particolare la modifica approtata dal D.L.16/2014, con la quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,.....";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data odierna avente ad oggetto:"Imposta Unica Comunale "IUC" componenti "TARI" e "TASI" – Determinazione rate, scadenze di versamento e modalità di gestione tributo 2014";

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 32 in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

CONSIDERATO che:

– per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
- il Comune reperirà attraverso l'applicazione della TASI, risorse ammontanti ad € 140.000,00, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 42,08% dei costi relativi ai servizi indivisibili pari ad € 332.697,82, desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

Pubblica sicurezza e vigilanza il cui costo è quantificabile in €. 23.000,00;

Tutela del patrimonio artistico e culturale il cui costo è quantificabile in €.

35.484,55;

Servizi cimiteriali il cui costo è quantificabile in € 9.139,54;

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione

pubblica il cui

costo è quantificabile in € 107.665,23;

Servizi socio-assistenziali il cui costo è quantificabile in € 81.750,00;

Servizio di protezione civile il cui costo è quantificabile in € 1.750,00;

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali e dei beni demaniali il cui

costo è

quantificabile in € 54.921,74;

Altri servizi il cui costo è quantificabile in € 18.986,76;

ACCERTATO che in base alle stime operate, il gettito TASI atteso di € 140.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- Aliquota TASI del 2,5 per mille per tutte le tipologie di immobili sia adibite ad abitazioni principali che appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari, restano escluse le aree fabbricabili, i fabbricati rurali strumentali e i terreni agricoli;
- Detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione
Fino ad € 200,00	€ 85,00
da € 200,01 ad € 250,00	€ 75,00
da € 250,01 ad € 300,00	€ 55,00

- La detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;
- In caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze della stessa.

L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;

- Per tutte le altre tipologie di immobili, diverse dall'abitazione principale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta, la restante parte è a carico del possessore;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. //

astenuiti n. //

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di deliberare, per quanto in premessa espresso, per l'anno 2014, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille
2	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari	2,50 per mille
3	Aree Fabbricabili, Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli	0,00 per mille

3. Di stabilire:

- La detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione
Fino ad € 200,00	€ 85,00
da € 200,01 ad € 250,00	€ 75,00
da € 250,01 ad € 300,00	€ 55,00

- Che la detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;
- Che in caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze della stessa.
L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;
- Che per tutte le altre tipologie di immobili, diverse dall'abitazione principale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessiva la restante parte è a carico del possessore;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 in data odierna;

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. //

astenuti n. //

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GNACCOLINI MATTEO

F.to MINARDI MARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2014

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINARDI MARA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[X] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINARDI MARA

E' copia conforme all'originale.